REGIONE PIEMONTE

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DI LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO

DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027

(ALLEGATO 1 AL VERBALE N. 18/2025)

L'organo di revisione

Dott.ssa Venturini Elisa (Presidente)

Dott.ssa Cutone Olivia (Componente)

Dott. Boraschi Pietro (Componente)

Il Collegio dei Revisori dichiarando di aver ricevuto a mezzo pec dalla Direzione della Giunta Regionale n. 00030562/2025 in data 1° luglio 2025:

A) nota di trasmissione del disegno di legge n. 93: "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2025-2027", riassunto dalla Giunta regionale in data 23 giugno 2025 ai sensi dell'articolo 92 del Regolamento del Consiglio regionale;

B) Estratto del verbale n. 81 relativo alla seduta della Giunta regionale del 23 giugno 2025 della Giunta della Regione Piemonte nella quale è stato licenziato il DDL n. 93 "*Assestamento al Bilancio di previsione finanziario 2025-2027*";

C) il testo del **Disegno di Legge n. 93** avente ad oggetto **"*Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2025-2027*"** comprensivo dei seguenti allegati:

- Testo del disegno di legge regionale avente il seguente tenore:

"Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027"

Art. 1.

(Riferimento normativo)

1. La presente legge è approvata ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 2.

(Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale)

1. I dati dei residui attivi e passivi presunti, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, sono rideterminati in conformità ai dati definitivi 2024 di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del disegno di legge n.87 "rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2024" presentato dalla Giunta regionale in data 30 aprile 2024. Le variazioni fra l'ammontare dei residui del rendiconto 2024 e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2025 sono rappresentate per titolo e tipologia di entrata e per missione e programma di spesa nell'allegato A.

Art. 3.

(Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2025)

1. Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2025 è determinato in euro 310.279.888,29, in conformità con quanto disposto dall'articolo 6, comma 1 del disegno di legge di rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2024.

Art. 4.

(Saldo finanziario dell'esercizio precedente a seguito dell'approvazione del rendiconto generale per l'anno finanziario 2024)

1. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 50, comma 3 bis, del decreto legislativo 118/2011, nelle more della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2024 da parte della Corte dei conti, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2024 è rilevato un risultato di amministrazione derivante dalla gestione pari ad euro – 1.065.062.992,70.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del disegno di legge di rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2024 è sottratto al risultato di amministrazione di cui al comma 1 l'importo complessivo corrispondente alla parte disponibile del risultato medesimo, per un importo finale pari ad euro - 4.851.382.104,25, quale disavanzo di cui è disposto il riassorbimento in quote annuali negli esercizi successivi, come disposto dalla vigente deliberazione adottata dal Consiglio regionale in applicazione della normativa per i piani di rientro dal disavanzo finanziario degli enti territoriali.

Art. 5.

(Applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione 2024)

1. In attuazione dell'articolo 1, commi 897 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), che consente, a decorrere dall'esercizio 2019, l'applicazione al bilancio di previsione di una quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione dell'anno precedente, per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione, è iscritta in entrata una quota di avanzo pari ad euro 79.689.993,35, applicata in spesa secondo la seguente ripartizione, dettagliatamente articolata nell'allegato B:

a) in applicazione della parte accantonata del risultato di amministrazione 2024: euro 41.825.220,56;

b) in applicazione della parte vincolata del risultato di amministrazione 2024: euro 565.106,13 per vincoli derivanti da leggi e principi contabili, euro 36.032.798,20 per vincoli derivanti da trasferimenti, euro 267.795,31 per vincoli formalmente attribuiti dall'Ente, euro 999.073,15 per vincoli derivanti da trasferimenti del perimetro sanitario;

2. I fondi vincolati relativi alle quote annuali del Fondo anticipazioni liquidità, già iscritti nel bilancio di previsione finanziario 2025-2027 ai sensi dell'articolo 1, comma 603 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) e secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi dal 692 al 700 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016), sono confermati negli importi iscritti in entrata ed applicati in spesa negli allegati contabili all'articolo 2 della legge regionale 27 febbraio 2025 n. 2 (Bilancio di previsione finanziario 2025-2027).

Art. 6.

(Variazione delle entrate e delle spese)

1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2025 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato C, tabella n. 1 per le entrate, e all'allegato D, tabella n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 79.689.993,35 quanto alla previsione di competenza.

2. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2026 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato C, tabella n. 1 per le entrate, e all'allegato D, tabella n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare della competenza dello stato di previsione delle entrate e delle spese 2026 non risulta modificato.

3. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2027 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato C, tabella n. 1 per le entrate, e all'allegato D, tabella n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare della competenza dello stato di previsione delle entrate e delle spese 2027 non risulta modificato.

Art. 7.

(Allegati all'assestamento di bilancio)

1. Sono approvati i seguenti allegati:
a) riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato E);
b) riepilogo generale delle variazioni alle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato F);
c) quadro generale riassuntivo delle variazioni per titoli alle entrate e alle spese e del bilancio assestato (allegato G);
d) prospetto dimostrativo aggiornato per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale che dà atto del permanere degli equilibri di bilancio ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 118/2011 (allegato H);
e) prospetto aggiornato concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato I);
f) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato L);
g) prospetto aggiornato dei limiti di indebitamento (allegato M);
h) nota integrativa all'assestamento del bilancio 2025-2027 (allegato N);
i) variazioni del bilancio riportanti i dati d'interesse del Tesoriere (allegato O).

Art. 8.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

- e i qui sotto indicati allegati:

- ALL. A - variazione residui attivi e passivi
- ALL. B - risultato di amministrazione – elenco analitico allegato a1), a2) e a3);
- ALL. C - entrate riepilogo per titoli e tipologie
- ALL. D - spese riepilogo per missione, programma e titoli
- ALL. E - riepilogo entrate per titoli
- ALL. F - riepilogo spese per titoli e missioni
- ALL. G - Variazioni Quadro Generale Riassuntivo
- ALL. H - EQUILIBRI DI BILANCIO 2025

- ALL. I - FCDE Assestamento 2025, 2026 e 2027
- ALL. L - FPV 2025 - 2027
- ALL. M - RISPETTO VINCOLI indebitamento
- ALL. N - NOTA INTEGRATIVA ALL'ASSESTAMENTO 2025-2027
- ALL. O - Allegato 8/1 delibera variazione tesoriere 2025-2027

Il collegio riporta che:

- come si evince dal verbale di seduta (1/2025 del 22 gennaio 2025) in data **15 gennaio 2025** è stato trasmesso al collegio il DDL 49, il cui iter è iniziato nel mese di settembre, corredato della documentazione necessaria, ricevuta con Pec prot. n. 00001506/2025 con richiesta di espressione del parere di competenza ai sensi dell'art. 40 quater della L.R. 7/2001;
- tale richiesta ha previsto, ancora una volta, di considerare non solo il DDL 49 bensì una serie di ulteriori emendamenti e conseguenti allegati rielaborati e integrati rispetto al documento inizialmente proposto al fine di potersi esprimere su un DDL avete tutti gli elementi e allegati obbligatori;
- si aggiunga che il collegio durante i controlli al bilancio di previsione si era accorto della mancata quadratura delle partite di giro del Titolo 9 in entrata e del titolo 7 in uscita e dell'evidente mancato pareggio complessivo di bilancio. Pertanto, onde evitare di default un parere negativo, aveva chiesto all'ente di emendare nuovamente il ddl e aveva richiesto, altresì, un ulteriore necessario emendamento aggiuntivo per rendere coerenti tutte le annualità per i trasferimenti dalla Regione al Consiglio e le entrate del Consiglio stesso che risultavano ancora comunque disallineate;
- pertanto, pur avendo chiuso il parere al rendiconto solo in data 22 giugno, come richiesto dalla Sezione Controllo della Corte dei conti ai fini della Parifica, dovendo comunque ancora concludere il parere di cui al D.L. 34/2019 art. 33, ha richiesto un incontro con gli uffici competenti;
- tale incontro si è tenuto in data **4 luglio 2025** (rif. verb. 16/2025) durante il quale, stante quanto riportato nel verbale ed in coerenza con esso il collegio, al fine di poter completare il lavoro sull'esame dei documenti, nell'acquisire le informazioni necessarie ha chiesto al Dirigente dell'ufficio Bilancio di ricevere ulteriori documenti;
- che durante tale incontro il collegio apprendeva dal Dirigente che nella sostanza l'ente con il DDL 49 di metà settembre si era limitato ad una operazione di traslazione delle annualità 2025 e 2026 dal bilancio gestionale e di appostazione dell'annualità 2027 con le consuete modalità ovvero della redazione di una copia conforme "ragionata" del 2026. Evidenziava inoltre che il

documento scaturente dal DDL non teneva neppure conto degli elementi che avevano portato alla manovra 2024 – variazione di novembre (rif. verb. del collegio n. 32/2024) e che avevano avuto tuttavia effetti anche sul 2025 e 2026 riguardo, in particolare, ad alcune norme tributarie che prevedevano le esenzioni IRAP per veicoli ad alimentazione ibrida;

- che pertanto veniva confermato che la versione sottoposta al collegio, per quanto rappresentato dagli uffici, evidentemente sostituiva in toto quella iniziale che, peraltro, non conteneva tutte le tabelle previste dal D.Lgs 118. Veniva sottolineato pertanto che il "bilancio" nel senso di cui sopra, comprensivo della revisione di tutte le entrate, anche alla luce della manovra 2024 e degli effetti attesi sui tributi regionali, oltre che delle scelte politiche dell'amministrazione relativamente alla spesa discrezionale, esponeva una revisione profonda;
- che, tenuto conto delle differenze importanti rilevate dalla L.R. 2/2025 rispetto al DDL 49 presentato e alle successive modifiche introdotte dall'emendamento 2 oggetto di parere (rif. verb. 2/2025 allegato 1), il collegio aveva già chiesto in sede di DDL 81 di conoscere quali fossero state le variazioni, soprattutto delle entrate intervenute in iter di legge, ciò al fine di ripercorrere le verifiche sulla congruità delle spese ma soprattutto sull'attendibilità delle entrate e delle maggiori entrate iscritte in iter di legge;
- che aveva preso visione di un articolo aggiuntivo nella L.R. 2/2025 definitiva – l'art. 5 che prevedeva esposizioni finanziarie verso SCR Piemonte mai sottoposte al collegio;
- che per le ragioni riportate nel verbale (9/2025 – allegato 1) ha rilasciato parere negativo alla variazione al bilancio 2025-2027 del DDL;
- che in data **13 luglio 2025**, dovendo rilasciare il parere al DDL assestamento, vista l'approvazione con emendamenti del DDL 81 e non trovandolo ancora pubblicato, ha chiesto di ricevere copia della L.R. definitiva nonché del file delle variazioni definitive effettuate per capitolo in excel;
- che in data **14 luglio 2025** il Dirigente ha riscontrato la nota rilevando che la legge approvata in data 10 luglio 2025 sulla base DDL 81, non era ancora pubblicata sul Burl e pertanto non era ancora disponibile, suggerendo di richiederne direttamente copia agli uffici consiliari competenti;
- che contestualmente il Dirigente trasmetteva la variazione di bilancio per capitoli collegata, della quale asseriva non esserne stata richiesta modifica nel corso dell'iter e che, dunque, "*si presume sia stata integralmente confermata*";

- che il collegio ha acquisito agli atti le variazioni del DDL 81 del quale ad oggi, pur approvato in aula, non risulta ancora pubblicata la Legge regionale numerata;

- in merito al DDL sottoposto al collegio l'ente, in nota integrativa, riporta che "…*omissis*… *Al fine della predisposizione del presente disegno di legge si è provveduto ad una puntuale verifica delle previsioni di entrata iscritte nella legge regionale n. 2 del 27 febbraio 2025, alla luce degli aggiornamenti disponibili e delle registrazioni di accertamento di entrata aggiornate. Dalle verifiche effettuate è emerso l'allineamento degli accertamenti effettuati in corso d'anno - alla data di predisposizione del presente ddl - con le previsioni di competenza contenute nel Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, anche alla luce delle proiezioni per il secondo semestre dell'esercizio finanziario 2025";*

- che durante l'incontro con il Dirigente il collegio ha richiesto di avere riscontro della nota aggiornata della relazione dell'Avvocatura utilizzata dal Settore Bilancio per verificare la necessità di previsione di ulteriori somme da accantonare in parte competenza e di essere edotto circa eventuali comunicazioni di nuove procedure di contenzioso, delle verifiche sui risultati dei bilanci 2024 delle società partecipate, delle verifiche effettuate sulla coerenza tra le somme del Consiglio e della Regione, nonché avere informazioni sulla mancata coerenza dei dati presenti negli allegati del DDL relativi al FAL rispetto ai dati di rendiconto, come parificato;

- che durante l'incontro è stato informato che, come meglio inserito nei passaggi specifici che seguiranno, per quanto riguarda:

 - l'aggiornamento delle perdite delle società partecipate da inserire eventualmente nella parte competenza non sono pervenute all'ufficio bilancio comunicazioni al riguardo; ciò nonostante nella nota integrativa si riporta che "*è stata inoltre effettuata la verifica della necessità di ulteriori accantonamenti nel bilancio di previsione per fronteggiare eventuali risultati negativi delle società a partecipazione diretta, avendo a riferimento le percentuali di partecipazione della Regione al 31.12.2024 e i risultati definitivi di esercizio alla medesima data, laddove disponibili. In esito alla verifica effettuata non sono emerse situazioni di necessità di ripiano per il 2025 di quote di capitale sociale a carico dell'Ente regionale*" e per le indirette si evidenzia non esservi ulteriori necessità di integrare i fondi già accantonati nel DDL 87 rendiconto 2024 all'epoca non ancora parificato;

 - l'aggiornamento della nota dell'Avvocatura sul contenzioso in essere a fini della congruità dell'accantonamento, nonostante i vari solleciti rivolti anche in assestamento, ad oggi non

è pervenuta al collegio e nella nota integrativa l'ente ha riportato che "*nel primo semestre dell'esercizio finanziario 2025 non sono stati notificati contenziosi di nuova formazione derivanti dalle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, tributaria, né dalla ricognizione periodica sono emerse segnalazioni da parte dei Settori regionali competenti che evidenziassero l'emergere di eventuali debiti fuori bilancio da nuovo contenzioso*" senza richiamare la nota/ricognizione periodica a cui si fa riferimento;

- che il DDL, oltre a rideterminare i residui attivi e passivi al rendiconto oggetto di parifica in data odierna e ad aggiornare il fondo cassa iniziale, applica unicamente sulla parte entrate parte dell'avanzo per euro 79.689.993,35 rispetto al limite massimo previsto per gli enti in disavanzo di euro 103.942.108,09 a norma dell'art. 1 comma 898 della L. 145/2018;

- in merito all'allegato della composizione del disavanzo si rileva non essere in linea con il DDL emendato rendiconto 2024 in quanto riporta ancora i dati dell'appostazione non corretta della quota di compartecipazione alla finanza pubblica di cui alla L. 213/2024;

- che sono stati richiesti pertanto in breve ma non esaustivamente i seguenti documenti:

 - file in excel delle entrate per capitolo con colonna L.R. 2/2025 – variazioni avvenute rispetto al DDL iniziale sottoposto al collegio (rif. verb. 2/2025 - allegato 1) – somme accertate e incasso;
 - motivazione a supporto di alcuni capitoli che si discostavano per somme molto significative rispetto al DDL già comprensivo di emendamenti;
 - valutazioni eventuali effettuate dagli uffici in merito al contenzioso in essere rispetto – aggiornamento dell'avvocatura;
 - nota sulle valutazioni effettuate dall'Ufficio in merito all'andamento della gestione dei residui, all'FPV e al FCDE e all'andamento della gestione dei flussi di cassa.

Alla luce delle informazioni acquisite e delle verifiche effettuate, il collegio ritiene che anche per quest'anno in sostanza la metodologia che ha portato a questo DDL sia stata la medesima degli scorsi anni ovvero che l'ente – nonostante le raccomandazioni del collegio e della Corte dei conti in Parifica al rendiconto 2023, nella proposta di relazione sul rendiconto per la parifica 2024 e nonostante la sostituzione di un inciso in nota integrativa in cui l'ente ha affermato che "*si è provveduto ad una puntuale verifica delle previsioni di entrata iscritte nella legge regionale n. 2 del 27 febbraio 2025",* - di fatto ha inteso assumere il DDL assestamento con la sola finalità di aggiornare le scritture contabili sulla base del disegno di Legge di Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2024 applicando prudenzialmente, vista la Parifica in iter a quel tempo e le osservazioni inserite nella bozza di relazione, parte dell'avanzo e null'altro.

La richiesta di approfondimento da parte del collegio è stata inoltrata in quanto ancora una volta il DDL ricevuto ha connotati prettamente aritmetici, non avendo l'ente provveduto ad effettuare variazioni sulle entrate e sui trend di accertamento, ad eccezione dell'applicazione dell'avanzo negli importi massimi concessi dalla legge per un ente in disavanzo, elemento che non può ritenersi possibile in un ente di queste dimensioni.

Ciò, peraltro, nonostante contestualmente alla predisposizione del DDL il collegio aveva da tempo in corso le interlocuzioni per le verifiche degli equilibri pluriennali prospettici finalizzati alla programmazione del PIAO delle assunzioni che hanno portato, per le entrate proprie, ad attestare le entrate previste nella L.R. 2/2025 da parte dei Dirigenti i quali, in alcuni casi, hanno attestato una minore entrata che il DDL non ha rettificato in diminuzione.

Contestualmente Il collegio – al fine delle necessarie verifiche degli equilibri - ha chiesto di ricevere comunque il trend degli accertamenti delle entrate ed i relativi incassi. Tale documento, è pervenuto per capitoli e il collegio ha potuto effettuare le verifiche di competenza di cui oltre.

Il Collegio dei Revisori,

Visto:

- lo Statuto della Regione Piemonte;
- il D.Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, ed in particolare richiamando l'art. 72 comma I in merito alle funzioni del collegio dei revisori nonché il comma II dello stesso articolo che richiama i compiti previsti all'art. 20 dal D.Lgs. n. 123/2011;
- che la manovra di assestamento è prevista dall'art. 50 del D.Lgs 118/2011 che riporta:

"*1. Entro il 31 luglio, la regione approva con legge l'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilita', accertati in sede di rendiconto dall'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente, fermi restando i vincoli di cui all'art. 40.*

2. La legge di assestamento del bilancio da' atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, assume i necessari provvedimenti di riequilibrio.

3. Alla legge di assestamento e' allegata una nota integrativa nella quale sono indicati:

a) la destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico;

b) la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione;

c) le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione tenuto conto della struttura e della sostenibilità del ricorso all'indebitamento, con particolare riguardo ai contratti di mutuo, alle garanzie prestate e alla conformità dei relativi oneri alle condizioni previste dalle convenzioni con gli istituti bancari e i valori di mercato, evidenziando gli oneri sostenuti in relazione ad eventuali anticipazioni di cassa concesse dall'istituto tesoriere.

3-bis. Nelle more della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio precedente da parte della Corte dei conti, i consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano approvano la legge di assestamento del bilancio anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla giunta, fermo restando l'obbligo di apportare le eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'approvazione definitiva del rendiconto dopo la decisione di parificazione. In ogni caso, l'eventuale avanzo di amministrazione libero e quello destinato agli investimenti possono essere applicati al bilancio di previsione solo a seguito dell'approvazione con legge del rendiconto che ne certifica la sussistenza";

- che l'assestamento a norma dell'art. 50 comma 3 bis del D.Lgs 118/2011 - in vigore dal 1° gennaio 2021 - può essere approvato seppur non sia stato ancora parificato e approvato in quanto come sopra riportato lo stesso recita: *3-bis. Nelle more della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio precedente da parte della Corte dei conti, i consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano approvano la legge di assestamento del bilancio anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla giunta, fermo restando l'obbligo di apportare le eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'approvazione definitiva del rendiconto dopo la decisione di parificazione. In ogni caso, l'eventuale avanzo di amministrazione libero e quello destinato agli investimenti possono essere applicati al bilancio di previsione solo a seguito dell'approvazione con legge del rendiconto che ne certifica la sussistenza";*
- che nonostante quanto sopra, la finalità di detta norma non è di certo, a parere del collegio, quella di poter rinviare le verifiche di assestamento sul trend delle entrate e delle spese, bensì quella di poter addivenire a tutte le verifiche propedeutiche dando per appurato il risultato di amministrazione approvato dalla Giunta, e quindi in sostanza – per le sole regioni in quanto, sottoposte alla parifica dei rendiconti da parte della Corte dei conti e non sono sottoposte al termine di approvazione degli enti locali (previsto al 30 aprile dall'art. 151 del TUEL) – evitando di attendere la chiusura del rendiconto, permettendone comunque l'approvazione nei termini (31 luglio);
- per quest'anno l'assestamento verrà approvato dopo l'avvenuta parifica intervenuta solo in data di oggi 16 luglio scorso 2025 come da Adunanza non ancora numerata/2025/SRCPIE/PARI;
- la Legge Regionale n. 7/2001 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte" e s.m.m.i.i. ed in particolare l'art. 40 quater della L.R. 7/2001 punto 1 in merito ai compiti demandati al collegio dei revisori;
- con la DGR 43-3529 del 9 luglio 2021 la Giunta ha approvato il "*Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R*" emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 16 luglio 2021, n. 9/R ." conforme ai principi di cui al D.Lgs 118/2011, da ultimo modificato con regolamento regionale n. 11 del 21/12/2033 in vigore dal 28/12/2023;
- il bilancio di previsione 2025-2027 approvato con L.R. n. 2 del 27 febbraio 2025;
- il verb. n. 2/2024 – allegato 1 del 5 febbraio 2025 con il quale il collegio ha rilasciato il parere al DDL del bilancio seppur del tutto modificato in iter di legge; si tenga conto, infatti, che le variazioni rispetto al DDL verificato dal collegio sono di oltre 650 mil in più di entrate - così dettagliate:

	DDL collegio 2025-2027	EMENDAMENTO 2 verifi-cato dal collegio	L.R. 2/2025	DIFFERENZE maggiori entrate
	3.161.491.791,06	3.161.491.791,06	3.136.398.798,97	-25.092.992,09
FPV	48.452.216,20	67.404.016,60	130.271.496,88	62.867.480,28
Titolo 1	10.628.635.980,38	10.970.481.361,53	11.006.415.581,53	35.934.220,00
Titolo 2	1.484.001.811,27	1.577.262.585,45	1.710.302.406,50	133.039.821,05
Titolo 3	522.933.079,05	602.236.799,05	701.240.092,71	99.003.293,66
Titolo 4	742.843.658,29	853.532.156,44	936.347.077,02	82.814.920,58
Titolo 5	402.868.134,10	402.868.134,10	402.868.134,10	0,00
Titolo 9	3.056.213.329,65	2.989.213.329,65	3.289.163.329,65	299.950.000,00
			differenze macro	650.742.255,29

- che il bilancio di previsione 2025/27 approvato con L.R. n. 2/2025 risulta comunque sostanzialmente modificato rispetto al DDL al bilancio di previsione 2025/2027 sottoposto al parere del collegio dei revisori;
- che tale atto risulta pubblicato sul sito istituzionale dell'ente;
- che, il collegio ha ricevuto solo in data 10 luglio 2025 la delibera dell'Ufficio di Presidenza per la "A*pprovazione della proposta di variazione di assestamento del bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2025-2026-2027*" del Consiglio della regione Piemonte;
- si ricorda infatti che il regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio regionale del Piemonte all'art. 16 riporta che:

"*1. L'Ufficio di presidenza, anche sulla base delle risultanze del rendiconto dell'esercizio precedente, delibera la proposta di assestamento delle previsioni di bilancio e la presenta al Consiglio regionale per l'approvazione, secondo le medesime modalità previste per l'approvazione del bilancio di previsione.*
2. La proposta di assestamento, secondo quanto motivato nell'allegata nota integrativa, indica: a) la destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico; b) la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione; c) la modalità di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione.
3. Con la proposta di assestamento si dà atto altresì del permanere degli equilibri generali di bilancio.
4. L'assestamento del bilancio è approvato dal Consiglio regionale con propria deliberazione entro il 31 luglio di ogni anno.
5. L'Ufficio di presidenza successivamente alla delibera di adozione dell'assestamento del bilancio, approva il documento tecnico di accompagnamento assestato ed il bilancio gestionale assestato";

- che è pertanto stato possibile verificare la coerenza delle somme inerenti i trasferimenti tra Giunta e Consiglio come meglio oltre evidenziato;
- che non risultano – per quanto a conoscenza - comunicazioni inviate dal Consiglio alla Giunta inerenti richieste di integrazione e/o modifica del contributo rispetto alla L.R. 2/2025 e che non prevedono l'assestamento - e neppure il precedente DDL 81/2025 – modifiche, si ribadiscono le differenze evidenziate sulle annualità 2025 e 2026 da riallineare, oltre a quanto rilevato in sede di asseverazione delle partite debito/credito di cui all'art. 11 del D.Lgs 118/2011 punto 6 lett. j);
- ricordando che è in corso di approvazione del DDL 2025-2027, poi divenuto L.R. 2/2025 - il collegio, al fine di evitare un parere negativo ha dovuto, irritualmente, ma purtroppo come consuetudine ormai da inizio mandato, considerare anche i seguenti due emendamenti: (verb. 2/2025 – all. 1):

	modifiche al DDL 49	Sostanza dell'emendamento
Emendamento 1 – E1	**Emendamento al DDL 49 del 30 settembre 2024**	**Sostituzione dell'art. 2 e prospetti allegati all'art. 2 del disegno di legge n. 49**
Emendamento 2 – E2	**Apposita scrittura di variazione da presentare in aula**	**Variazione delle partite di giro e diminuzione di spesa per pari importo - modifica degli allegati e tabelle di bilancio**

- che, inoltre, in riferimento alle somme per trasferimento al Consiglio il collegio, avendo a suo tempo rilevato una discordanza tra le somme previste dalla Regione quale trasferimento al Consiglio e quelle iscritte nel bilancio di previsione del Consiglio stesso (rif. verb. 33/2024 – allegato 1), aveva rilasciato parere al DDL prevedendo una condizione sospensiva, in ottica collaborativa, subordinata all'accoglimento di un ulteriore emendamento al fine di riallineare le partite delle annualità 2026 e 2027 (rif. verb. 2/2025 – allegato 1);
- nel parere, infatti, si riportava che "*nonostante ciò, per le annualità 2026 e 2027 ad oggi le somme non coincidono come meglio oltre evidenziato nella presente relazione pertanto sarà necessario un ulteriore emendamento in aula per uro 30.000,00 di maggiore spesa e di conseguenza una variazione di minore spesa non obbligatoria*";
- che come si evince dal verbale del collegio (rif. verb. 2/2025- allegato 1) nel bilancio di previsione 2025-2027 della Regione da emendamento sono state previste definitivamente entrate dalla Regione Piemonte a favore del Consiglio come di seguito dettagliate - non modificate in iter di legge:

anno	Trasferimenti in E nel bilancio del Consiglio Regione	Trasferimenti in U nel bilancio della Regione
2025	54.890.890,56 oltre ad euro 30.000	54.890.890,56 oltre ad euro 30.000
2026	53.521.354,56 oltre ad euro 30.000	53.521.354,56
2027	53.216.202,82 oltre ad euro 30.000	53.216.202,82

- che sono pertanto ancora necessari gli emendamenti e/o variazioni per la concordanza tra entrate e spese dei due soggetti, essendo tali somme rimaste invariate in assestamento e non avendo l'ente accolto la richiesta del collegio;

- in data 14 aprile 2025 con la Deliberazione n. 44-1007/2025 della Giunta è stato adottato il "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2024 ai sensi dell'articolo 3 comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni e integrazioni " rispetto al quale preventivamente il collegio ha rilasciato proprio parere favorevole (rif. allegato 1 al verbale n. 8/2025 del 13 aprile 2025) con le osservazioni ivi contenute ed alle quali si rinvia;
- che il DDL al Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2024 rispetto al quale il collegio ha già depositato la relazione al rendiconto (rif. verb. 15/2025 – allegato 1) ed a cui si rinvia integralmente, è stato parificato solo in data di oggi;
- che essendo chiusa la relazione al rendiconto, ed avendo l'ente tardato nella richiesta di parere all'assestamento, la situazione ha permesso in questa sede di potersi basare anche sulle verifiche definitivamente effettuate dal collegio sulle risultanze del rendiconto 2024;
- il DDL di rendiconto 2024 presentato dalla Giunta è stato irritualmente emendato più volte come si evince dalla relazione del collegio dei revisori alla quale si rinvia (rif. verb. 15/2025 – allegato 1) e che nella versione definitiva gli emendamenti erano i seguenti:

	modifiche a DDL 87/2025	**Sostanza dell'emendamento**
Emendamento 1	Modifica al testo del DDL	Modifica dell'art. 7 del DDL
Emendamento 2	Modifica allegato 2	Sostituzione allegato conto gestione entrate per TITOLI e tipologia
Emendamento 3	Modifica allegato 2	Sostituzione allegato conto gestione entrate per TITOLI
Emendamento 4	Modifica allegato 9	Sostituzione del prospetto quadro generale riassuntivo
Emendamento 5	Modifica allegato 10	Sostituzione del prospetto equilibri
Emendamento 6	Modifica allegato 11	Sostituzione del prospetto dimostrativo risultato di amministrazione
Emendamento 7	Modifica allegato 12	Sostituzione del prospetto FCDE
Emendamento 8	Modifica allegato 15	Sostituzione del prospetto dei costi per missioni
Emendamento 9	Modifica allegato 21	Sostituzione nota integrativa
Emendamento 10	Modifica allegato 22	Sostituzione relazione sulla gestione
Emendamento 11	Modifica allegato 22 a1	Sostituzione prospetto risorse accantonate
Emendamento 12	Modifica allegato 22 a4	INTEGRAZIONE informativa verifica esiti crediti e debiti reciproci
Emendamento 13	Modifica allegato 25	Sostituzione prospetto perimetro sanitario
Emendamento 14	Modifica allegato 23	Sostituzione prospetto copertura disavanzo

- che il DDL emendato e definitivamente acquisito dal collegio presentava la seguente situazione – peraltro emendata più volte:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE				
		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio 2024				223.962.147,33
Riscossioni	(+)	1.889.710.832,23	14.119.473.522,02	16.009.184.354,25
Pagamenti	(-)	2.314.687.371,62	13.608.179.241,67	15.922.866.613,29
Saldo di cassa al 31 dicembre 2024	**(=)**			**310.279.888,29**
Pagamento per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
RESIDUI ATTIVI	(+)	3.089.213.008,22	2.472.215.346,10	5.561.428.354,32
di cui residui attivi incassati alla date del 31.12 in conti postali e bancari in attesa di riversamento in tesoreria				2.198.206,03
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla stima del Ministero				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	3.361.898.167,75	2.731.696.194,88	6.093.594.362,63
TOTALE PARZIALE				**- 532.166.008,31**
FPV per spese correnti	(-)			358.023.383,70
FPV per spese in conto capitale	(-)			485.153.488,98
FPV per incremento attività	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	**(=)**			**- 1.065.062.992,70**
Composizione del risultato d'amministrazione al 31 dicembre 2024				
Parte accantonata				
fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2024				394.245.268,79
Accantonamento residui perenti al 31/12/2024				9.214.450,00
fondo anticipazione di liquidità				3.161.491.719,06
fondo perdite società partecipate				19.347.509,70
fondo rischi per contenzioso				34.390.744,79
Altri accantonamenti				7.587.670,77
Totale parte accantonata (B)				**3.626.277.435,11**
Parte vincolata				
vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				**24.449.787,68**
vincoli derivanti da trasferimenti				**133.373.000,18**
vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui				**0,00**
vincoli formalmente attribuiti dall'ente				**267.795,31**
altri vincoli				
Totale parte vincolata (C)				**158.090.583,17**
Parte destinata agli investimenti				
Totale parte destinata agli investimenti (D)				**1.951.093,27**
Totale parte disponibile (E=A-B-C-B)				**-4.851.382.104,25**

- che il collegio ha evidenziato molte criticità sul rendiconto da ultimo sull'FCDE
- che rispetto al DDL iniziale ha subito vai emendamenti come meglio sotto evidenziato:

PARTE ACCANTONATA AL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	DDL iniziale 87	Con emendamenti da A a P*	Con emendamenti da 1 a 14*
Fondo crediti di dubbia esigibilità	419.223.327,88	419.338.260,88	394.245.268,79
Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)	9.214.450,00	9.214.450,00	9.214.450,00
Fondo anticipazioni liquidità	3.136.398.798,97	3.136.398.798,97	3.161.491.791,06
Fondo perdite società partecipate	19.347.509,70	19.347.509,70	19.347.509,70
Fondo contenzioso	34.390.744,79	34.390.744,79	34.390.744,79
Altri accantonamenti	7.702.603,77	7.587.670,77	7.587.670,77
B) Totale parte accantonata	**3.626.277.435,11**	**3.626.277.435,11**	**3.626.277.435,11**

PARTE VINCOLATA AL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2024			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	24.449.787,68	24.449.787,68	24.449.787,68
Vincoli derivanti da trasferimenti	133.373.000,18	133.373.000,18	133.373.000,18
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00	0,00	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	267.795,31	267.795,31	267.795,31
Altri vincoli	0,00	0,00	0,00
C) Totale parte accantonata	**158.090.583,17**	**158.090.583,17**	**158.090.583,17**
PARTE INVESTIMENTI AL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2024			
D) Totale parte destinata da investimenti	**1.951.093,27**	**1.951.093,27**	**1.951.093,27**
TOTALE PARTE DISPONIBILE (E)	**- 4.851.382.104,25**	**- 4.851.382.104,25**	**- 4.851.382.104,25**

**vedasi per le diciture il verb. 2/2025 – allegato 1*

- che in data **15 luglio 2025**, in seguito all'Udienza di pre-parifica avvenuta il **10 luglio 2025**, giorno precedente alla Parifica, è pervenuta al collegio la Deliberazione n. 97/2025/SRCPIE/PARI che prendeva atto di un ulteriore emendamento presentato dalla Regione ed inviato alla Sezione della Corte dei conti in data **14 luglio 2025**;
- che tale emendamento non è stato inviato dall'ente al collegio dei revisori;
- conseguentemente la sezione di controllo ha approvato un addendum ai volumi di pre-parifica denominato "VIII. IL RISULTATO di AMMINISTRAZIONE – ADDENDUM";
- che tale documento prevede nella sostanza:
 - incremento di euro 30.018.425,67 dell'accantonamento al FCDE che da euro 394.245.268,79 viene rettificato in euro 424.263.694.46;
 - conseguente incremento complessivo della quota accantonata che, nell'invarianza delle altre componenti, risulta ammontare a euro 3.656.295.860,78 anziché a euro 3.626.277.435,11;
 - conseguente peggioramento della quota disponibile, che anziché in euro - 4.851.382.104,25 viene definitivamente quantificata in euro -4.881.400.529,92.

- che con tale emendamento si ha un peggioramento del disavanzo di parte (E) di euro 30.018.425,67 che a norma di legge deve essere ripianato sull'annualità 2025;
- che infatti dal dato parificato dalla Corte di conti in data 16 luglio 2025 risulta un disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2024 di euro - 1.065.062.992,70 ed un disavanzo post accantonamenti, quindi un disavanzo finale (E), di euro - 4.881.400.529,92;
- che la Procura ripercorrendo l'accaduto, ed evidenziando che pur la Sezione controllo abbia apprezzato "quale fattiva condotta autocorrettiva immediata" la riduzione dello scostamento operata dalla Regione in tempi strettissimi, in conclusione, ha evidenziato che "*pur considerando l'incremento operato con l'ultimo emendamento, permane, comunque, una sottostima del FCDE,*

stante che si perviene alla sua determinazione sulla base di margini di approssimazione non propriamente rinvenibili nei principi contabili";

- **che questi elementi si aggiungono alle minori entrate certificate dai responsabili (vedasi verb. 17/2025 – allegato 1) e quindi non evidenzia la mancanza attuale del DDL degli equilibri d bilancio;**
- **che a tal riguardo sarà necessario un intervento importante sul DDL in iter che oltre a considerare le evidenze della Parifica - e quindi principalmente la previsione di una maggiore spesa per euro 30.018.425,67 - dovrà riallineare le partite tra Regione e Consiglio regionale 2026 e 2027 nonché effettuare le diminuzioni di entrate proprie come certificare nel mese di giugno 2025 dai vari Dirigenti delle seguenti somme, oltre a modificare i prospetti relativi al disavanzo e alla rappresentazione del FAL così come anche l'errata rappresentazione nell'allegato a1) dell'avanzo;**
- che la finalità dell'assestamento – come previsto dall'art. 50 del D.lgs 118/2011 e dai principi contabili 4/2 - è principalmente quella di verificare le previsioni di bilancio tramite la consistenza anche dei residui attivi e passivi, FPV e del FCDE accertati in sede di rendiconto 2024, verificando come primo momento gli equilibri di bilancio;
- l'ente inserisce nella variazione dell'assestamento anche i necessari adeguamenti conseguenti all'approvazione del Rendiconto 2024 in merito alla parte dei residui, ed in particolare con l'assestamento l'ente provvede ad adeguare lo stanziamento dei presunti residui attivi e passivi degli stanziamenti di cassa in entrata e in uscita iscritti con il bilancio di previsione 2025-2027, in applicazione delle risultanze di cui al riaccertamento ordinario dei residui e al rendiconto 2024 con le risultanze delle due DGR di ROR, riportando ad euro 5.561.428.354,32 (di cui euro 2.472.215.346,10 sono della sola competenza) i residui attivi, ed i residui passivi ad euro 6.093.594.362,63 (di cui euro 2.731.696.194,88 della sola competenza);
- per le osservazioni sulle specifiche dei residui si rinvia al parere allegato 1 al verb. 15/2025 al rendiconto 2024;
- che tale dato corrisponde al conto del bilancio "*riepilogo generale delle entrate*" e "*riepilogo generale delle spese*" da rendiconto 2024 come da ultimo emendato;
- in merito alla variazione sui residui in sede di assestamento – pur con le eccezioni di cui all'art. 50 comma 3 - il collegio sottolinea nuovamente che l'operazione finalizzata alla riparametrazione dei residui presunti con gli effettivi residui da rendiconto deve avvenire in generale con variazione tecnica contestuale all'approvazione del rendiconto. Ricorda, inoltre, che il ritardo nella variazione comporta una gestione non puntuale dei residui che potrebbe avere ripercussioni anche nella

impossibilità di accertare – nel periodo intercorrente tra il rendiconto e l'assestamento – i residui attivi aumentati in fase di ROR;

- in merito al ROR **è rimasto inevaso anche il suggerimento del collegio di effettuare la cartolarizzazione con tutti gli enti che premetterebbe anche di addivenire ad una riconciliazione dei residui;**
- che anche nell'ultima parifica la Corte ha parificato evidenziando, comunque, una problematica importante inerente la liquidità, le somme giacenti pro-capite per abitante di valore molto basso rispetto ad altre regioni italiane, la necessità di effettuare la riconciliazione con gli enti del territorio dei residui al 31 dicembre 2024;
- con l'assestamento l'ente provvede solo a confermare il fondo iniziale di cassa al 1° gennaio 2024, verificato con le scritture contabili del tesoriere in euro 310.279.888,29 (contro gli euro 223.962.147,33 del 1° gennaio 2024 e 95.472.607,10 dl 1° gennaio 2023) poiché tale importo risulta già inserito durante l'iter di legge al preventivo e approvato nella L.R. 9/2024. Pertanto, la cassa al 1° gennaio 2024 è la seguente pari a quella al 31 dicembre 2024:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE				
		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio 2024				223.962.147,33
Riscossioni	(+)	1.889.710.832,23	14.119.473.522,02	16.009.184.354,25
Pagamenti	(-)	2.314.687.371,62	13.608.179.241,67	15.922.866.613,29
Saldo di cassa al 31 dicembre 2024	**(=)**			**310.279.888,29**

- che l'andamento della cassa è la seguente:

	Disponibilità chiusura esercizio
Anno 2019	**161.427.898,70**
Anno 2020	**210.549.553,59**
Anno 2021	**229.498.262,51**
Anno 2022	**95.472.607,10**
Anno 2023	**223.962.147,33**
Anno 2024	**310.279.888,29**

- in merito alla gestione della cassa, nei documenti amministrativi si ribadiscono le osservazioni più volte evidenziate, ed in particolare si rileva che il collegio dei revisori è tenuto a verificare anche il permanere degli equilibri non solo di competenza ma anche di cassa che non possono essere qui condivisi, tenuto conto di tutti i rilievi effettuati sulla gestione previsionale ed effettiva della cassa

che riguardano in parte anche la gestione dei flussi di cassa legati alla modalità di utilizzo della cassa verso le società partecipate (in particolare FINPIEMONTE spa) e ad ARPEA;

- anche la Corte dei conti sul punto nella parifica 2023 ha evidenziato che *"Infine, gli approfondimenti sulla gestione dei flussi di cassa hanno evidenziato alcuni aspetti da monitore con attenzione; in particolare, quelli conseguenti alla dichiarata incostituzionalità dell'art. 8 della Legge Regionale n. 6 del 2023 nella parte in cui dispone che il già previsto trasferimento di cassa in favore della gestione sanitaria è prorogato fino al 2032 e sono diversamente modulati gli importi da trasferire e da destinare alla riduzione dei residui passivi verso le Aziende Sanitarie Regionali risultanti al 31 dicembre 2015. La questione non ha immediata evidenza sul Rendiconto per l'esercizio 2023, ma non mancherà di produrre effetti sul nuovo esercizio.";*
- nella parifica 2024 sulla gestione della Cassa – come da documento ad ora disponibile - la Corte Sez. Controllo ha evidenziato che "*la consistenza di cassa complessiva nel periodo 2015-2024 si presenta discendente…..omissis…le difficoltà risulterebbero quindi ormai croniche*"; e ancora "*persistono alcune criticità: la rigidità strutturale del bilancio e la carenza di liquidità"* ;
- sempre durante l'udienza nelle conclusioni della Procura della Corte dei conti si legge che *"come evidenziato dal collegio dei revisori, la modesta consistenza della liquidità rispetto alle dimensioni della Regione e la modalità di "finanziamento", tramite l'utilizzo di risorse cicliche, implicano effetti anche sui pagamenti dei trasferimenti a terzi, i quali, non scaturendo da fatture non risultano, prontamente monitorabili";*
- che in nota integrativa l'ente riduttivamente parla dell'atto di assestamento come atto che "*viene assunto con la finalità di aggiornare le scritture contabili sulla base del rendiconto"*;
- che l'ente dichiara che conformerà comunque il bilancio 2025-2027 alle osservazioni da parte della Corte dei conti Piemonte in sede di parificazione come peraltro previsto dall'art. 50 comma 3 bis del D.Lgs 118/2011 penultimo capoverso in vigore dal 1° gennaio 2021 "*3-bis. Nelle more della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio precedente da parte della Corte dei conti, i consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano approvano la legge di assestamento del bilancio anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla giunta, **fermo restando l'obbligo di apportare le eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'approvazione definitiva del rendiconto dopo la decisione di parificazione**;*
- che le modifiche conseguenti alla Parifica 2024 sono necessarie in quanto risultano maggiori disavanzi da applicare al primo esercizio del bilancio di previsione, meglio sopra evidenziati, oltre a tante criticità e raccomandazioni che di seguito verranno esaminate puntualmente e delle quali è auspicabile che l'ente tenga conto;

osservando che:

- il collegio richiama ancora tutti i propri verbali e relazioni ove sono state trattate le modifiche dell'art. 40 quater - L.R. 7/2001 avvenute con L.R. 6 del 29 aprile 2022 - art. 22 che qui si richiamano;
- nello specifico, infatti, il collegio ha evidenziato le criticità e le problematiche relative a tale modifica;
- con l'assestamento di bilancio a norma dell'art. 50 comma 2 del D.Lgs 118/2011 il Consiglio deve dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio;
- il DDL n. 317 di assestamento non dà atto in modo esplicito del permanere degli equilibri generali a seguito delle variazioni proposte, come previsto dall'art. 50 del D.Lgs 118/2011 ed all'uopo il collegio ricorda che tale inciso si ritiene debba essere inserito nel testo definitivo della legge e non solo nell'allegato alla legge "*prospetto dimostrativo aggiornato per ciascuno degli anni considerati …omissis…… dà atto del permanere degli equilibri di bilancio* " così come non si ritiene sufficiente il richiamo generale della norma presente in nota integrativa;
- di seguito si evidenziano le variazioni proposte per singola annualità 2025-2027 (art. 5, 6 e 7 del DDL 93/2025 e allegato C, D e F ed G ed O per il tesoriere – variazioni 86, 89, 92, 97) tenuto conto che le variazioni proposte riguardano:

a) annualità 2025

	MAGGIORI	MINORI
ENTRATE	€ 0,00	€ -
Applicazione avanzo	€ 79.689.993,35	
TOTALE maggiori ENTRATE	**€ 79.689.993,35**	**-**
SPESE	€ 102.733.993,35	€ 23.044.000,00
TOTALE maggiori SPESE	**€ 79.689.993,35**	
EQUILIBRIO DELLA VARIAZIONE		€ -

b) annualità 2026

	MAGGIORI	MINORI
ENTRATE	€ -	€ -
TOTALE ENTRATE	**€ -**	**-**
SPESE	€ 63.132.000,00	€ 63.132.000,00
TOTALE SPESE	**€ -**	
EQUILIBRIO DELLA VARIAZIONE		€ -

c) annualità 2027

	MAGGIORI	MINORI
ENTRATE	€ -	€ -
TOTALE ENTRATE	€ -	-
SPESE	€ 63.132.000,00	€ 63.132.000,00
TOTALE SPESE	€ -	
EQUILIBRIO DELLA VARIAZIONE		€ -

VERIFICATO e PRESO ATTO

- delle somme in entrata e in uscita dalla Regione Piemonte al Consiglio per le proprie attività, come previsto dall'art. 22 del "*regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio*" in attuazione all'art. 29 dello Statuto della Regione Piemonte;
- che l'assestamento e la variazione conseguenti non prevedono movimentazioni del **fondo di riserva;**
- l'assestamento non prevede movimentazioni sull'accantonamento all'**FCDE 2025** competenza che corrisponde a quanto previsto dalla L.R. 2 del 27 febbraio 2025 nonostante quello previsto in sede di DDL iniziale fosse diverso. Si rappresenta graficamente quanto descritto:

anno	Accantonamento complessivo FCDE a D.D.L. iniziale	Accantonamento complessivo FCDE da L.R. 2/2025 mantenuto in assestamento
2025	25.004.488,63	25.004.488,63
2026	22.196.144,26	24.942.872,10
2027	22.196.144,26	23.657.231,42

- nonostante ciò, si chiede all'ente di effettuare un approfondimento ulteriore durante l'iter di legge sulla necessità di inserire una ulteriore quota di FCDE di competenza che, non venendo impegnato, permetterà nel 2025 di coprire un ulteriore eventuale rischio. Tutto ciò tenuto conto delle osservazioni inserite nelle conclusioni di Parifica da parte della Procura, seppur definitivamente parificato come emendato da ultimo (emendamento non pervenuto al collegio) che riporta "*Tenuto conto delle argomentazioni esposte in tale integrazione, questa Procura ravvisa la permanenza di elementi di incertezza in ordine alla quantificazione del FCDE per le voci riguardanti le entrate della tassa automobilistica e delle sanzioni amministrative. Sul punto, infatti, si rileva come, in esito all'esame dell'emendamento da ultimo pervenuto, il FCDE, seppur incrementato, registri degli scostamenti non trascurabili, pari a circa 29 milioni di euro. Conclusivamente, pur considerando l'incremento operato con l'ultimo emendamento, permane, comunque, una sottostima del FCDE,*

stante che si perviene alla sua determinazione sulla base di margini di approssimazione non propriamente rinvenibili nei principi contabili";

- relativamente alla situazione degli accantonamenti a **Fondo rischi per contenzioso** il collegio riferisce che nella nota integrativa l'ente riporta che *"Nel primo semestre dell'esercizio finanziario 2025 non sono stati notificati contenziosi di nuova formazione derivanti dalle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, tributaria, né dalla ricognizione periodica sono emerse segnalazioni da parte dei Settori regionali competenti che evidenziassero l'emergere di eventuali debiti fuori bilancio da nuovo contenzioso"*. L'ente non ha effettuato variazioni in conto competenza nella missione 20. Il collegio sottolinea la necessità che l'avvocatura effettui periodicamente, almeno a preventivo, assestamento, variazioni e rendiconto, un aggiornamento della posizione dei rischi di contenzioso;
- inoltre, anche in sede di riunione (rif. verb. 16/2025), riguardo alla richiesta del collegio volta alla verifica della congruità del fondo contenzioso, con la quale aveva chiesto al dirigente copia della relazione dell'avvocatura utilizzata per verificare la congruità del fondo e di essere edotto circa eventuali comunicazioni di nuove procedure di contenzioso, è stato confermato di non avere ricevuto alcuna comunicazione al riguardo;
- il collegio, in assenza di una relazione dell'avvocatura e di un dettaglio in nota integrativa che motivi le variazioni intervenute, può solo prendere atto che l'ufficio ha ritenuto ancora congruo l'accantonamento già previsto in avanzo 2024 nonostante le variazioni intervenute. Non risultano infatti effettuate variazioni in parte competenza in DDL; il collegio evidenzia comunque esservi la necessità in sede di assestamento di un aggiornamento esplicito da parte del Settore;

- inoltre, si deve rilevare che, come già indicato in sede di rendiconto 2023 e nei pareri seguenti, riguardo alla partita delle **grandi concessioni elettriche** ed al conseguente importante contenzioso in essere, il collegio aveva rivolto molte raccomandazioni, in parte riprese in termini di esigibilità dell'entrata da parte della Procura Regionale, già riportate;
- rispetto a quanto inserito sul contenzioso al 31 dicembre 2024 il collegio richiama quanto già riportato nella relazione al DDL al rendiconto 2024 rilevando per brevità unicamente che "*è necessario ribadire l'importanza del corretto calcolo dei fondi ma anche delle corrette valutazioni degli accantonamenti fondo rischi contenzioso e passività potenziali in quanto potrà ritenersi in avanzo solo un ente che abbia un risultato positivo dopo tutti gli accantonamenti e vincoli e destinazioni delle quote di avanzo e di conseguenza solo con la corretta valutazione di tali fondi sarà possibile evidenziare il corretto risultato del disavanzo*" e che in generale sulla competenza questa "asserzione" è importantissima ai fini del mantenimento degli equilibri;

- nonostante le consuete raccomandazioni del collegio formulate ai sensi l'art. 20 comma 4 del regolamento di contabilità, secondo il quale: *Il Dirigente dell'Avvocatura regionale ed i Dirigenti regionali competenti per materia procedono, con cadenza almeno semestrale ed ai fini della predisposizione dei documenti di bilancio, dell'assestamento e del rendiconto generale, all'invio al Dirigente di Bilancio e al Dirigente di Ragioneria di una ricognizione delle altre controversie in corso contenente la valutazione dei relativi oneri, in base alla data prevista di conclusione di ciascun procedimento e sulla base della graduazione di cui all'allegato A'',* come lo scorso anno non è pervenuta alcuna relazione ufficiale;
- in merito al **fondo perdite società partecipate** il collegio evidenzia che l'assestamento non modifica la previsione di bilancio di competenza effettuate nella L.R. 2/2025; i fondi sono pari a zero. Si rileva che in nota integrativa viene riportata una disamina dei bilanci delle partecipate ma che coincide con la verifica effettuata a rendiconto. Ciò evidenzia, come peraltro rilevato in riunione, che da parte del settore bilancio non vengono effettuate verifiche puntuali con il settore partecipate, tant'è che il settore bilancio afferma che "*non sono pervenute comunicazioni al riguardo, nè segnalazioni di perdite scaturenti da bilanci approvati dalle partecipate*". In tal senso affermando che chi predispone il bilancio regionale, non avendo ricevuto comunicazioni al riguardo né segnalazioni circa le perdite scaturite dai bilanci delle società partecipate, si limita a confermare il dato del rendiconto. Nè il collegio ha avuto contezza che nei flussi informativi tra gli uffici vi fosse obbligo per il settore partecipate di comunicare in vista dell'assestamento le eventuali maggiori perdite subite, né ha ricevuto la comunicazione indirizzata dal settore bilancio al settore partecipate della richiesta di conferma del dato. A tal fine il collegio in data odierna ha avuto riscontro immediato direttamente dalla Dirigente del settore partecipate la quale ha trasmesso i prospetti riepilogativi degli esiti della approvazione dei bilanci delle partecipate 2024;
- al riguardo è doveroso rammentare che il collegio, già in sede di rendiconto 2023, aveva invitato l'ente per il futuro ad una puntuale disamina nella quale inserire tutte le partecipate dirette ed indirette. La quota accantonata era stata pari alla percentuale del 15% sulla perdita di competenza calcolata sulla quota di detenzione della società diretta partecipata – che essendo Finpiemonte Partecipazioni - era stata quindi calcolata all'82,22%. A tal proposito il collegio aveva acquisto il file generale contenente tutte le posizioni ed aveva riportato pertanto che il fondo partecipate era complessivamente accantonato per euro 1.980.194,65. Nel rendiconto 2024 il fondo accantonato in avanzo è stato aumentato come segue a causa della perdita importante della società TNT detenuta indirettamente da Finpiemonte Partecipazioni spa:

Fondo perdite società partecipate	**1.980.194,65**	**19.347.509,70**

- il collegio ha ritenuto indispensabile acquisire la situazione aggiornata di tutte le partecipate dirette ed indirette come carta di lavoro nonché i bilanci 2024 definitivi tenendo conto che alcune

valutazioni a rendiconto erano relative a "bilanci di verifica" (almeno per quanti ad oggi abbiano già approvato i bilanci) al fine di verificare che non fossero aumentate le perdite, rilevando che la percentuale applicata calcolata a rendiconto del 15% risultava al collegio, seppur un primo passo positivo, non del tutto coerente con le indicazioni di alcune Corti dei conti. Si era auspicato, comunque, un maggior dettaglio in merito all'eventuale verifica dell'ente sui potenziali risvolti indiretti sul bilancio della regione rispetto all'assorbimento delle eventuali perdite da parte della capogruppo e, quindi, le possibili conseguenze sul bilancio della Regione, anche sotto l'aspetto patrimoniale;

- dall'esame del prospetto ricevuto dal settore partecipate, oltre a ribadire la necessità di valutare la congruità di un accantonamento pari al 15%, va rilevato che pur non sembrando evidenziarsi nuove società in perdita è da segnalar che molti dei bilanci 2024 delle società indirette non sembrerebbero stati comunicati. **A tal riguardo si chiede che vengano date istruzioni alle proprie partecipate sui tempi d rendicontazione che devono essere immediati rispetto alle approvazioni e coerenti con le necessità di valutazione delle poste di rendiconto e assestamento da parte della Regione quale socio;**
- riguardo ai residui, non è allegata alcuna relazione in merito **all'andamento della gestione dei residui**, a dimostrazione del fatto che durante le operazioni in assestamento non è documentata una puntuale verifica dell'andamento della riscossione dei residui;
- la situazione dell'anzianità dei residui attivi e passivi – con esclusione del perimetro sanitario - al 31 dicembre 2024 era la seguente come inserito nella deliberazione di Giunta di riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2024 ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni":

RESIDUI ATTIVI

Titolo	Descrizione Titolo	2017 e precedenti	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totale complessivo
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	83.135,75	112.227,77	105.489.175,92	19.159.031,43	27.447.957,94	116.724.297,19	160.138.162,27	687.832.647,73	1.116.986.636,00
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	6.103.062,31	67.221,04	21.205,63	1.902.782,04	18.661.729,14	22.702.769,44	87.074.398,35	269.535.567,27	406.068.735,22
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	5.049.337,21	10.367.716,80	27.918.087,89	1.297.201,77	85.703.186,24	80.212.015,31	107.115.138,57	125.014.374,82	442.677.058,61
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	9.793.077,60	169.129,20	1.616.544,19	5.805.482,40	22.223.070,84	59.893.261,06	75.055.800,14	214.925.182,93	389.481.548,36
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	125.813,52				1.549.726,32	3.289.290,32	2.378.225,07	1.464.183,99	8.807.239,22
6	ACCENSIONE PRESTITI	1.097.526,00								1.097.526,00
Totale complessivo		**22.251.952,39**	**10.716.294,81**	**135.045.013,63**	**28.164.497,64**	**155.585.670,48**	**282.821.633,32**	**431.761.724,40**	**1.298.771.956,74**	**2.365.118.743,41**

RESIDUI PASSIVI

Titolo	Descrizione Titolo	2017 e precedenti	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totale complessivo
1	Spese correnti	1.204.406,74	32.226,67	103.963,98	1.340.902,26	32.309.521,52	46.973.559,87	202.847.313,84	1.009.627.887,39	1.294.439.782,27
2	Spese in conto capitale	35.161.197,66	3.605.738,98	760.671,64	1.634.090,41	23.355.056,14	17.557.995,89	56.723.881,25	227.921.039,76	366.719.671,73
3	Spese per incremento attività finanziarie				3.300.000,00	3.000.000,00				6.300.000,00
4	Rimborso Prestiti								0,00	0,00
Totale complessivo		**36.365.604,40**	**3.637.965,65**	**864.635,62**	**6.274.992,67**	**58.664.577,66**	**64.531.555,76**	**259.571.195,09**	**1.237.548.927,15**	**1.667.459.454,00**

- rilevando ancora una mole consistente di residui attivi il collegio in sede di rendiconto ha ribadito all'ente la necessità di attuare tutte le possibili azioni al fine di adempiere alle attività di riscossione e pagamento, con particolare riguardo alle annualità più remote;
- rinviando per gli ultimi dati acquisti dal collegio alla situazione delle riscossioni riportata nel verbale del rendiconto 2024 alla data del 16 maggio 2025 e alle considerazioni ivi inserite, il collegio evidenzia che anche durante l'Udienza di Parifica 2024 la Sezione di Controllo ha rilevato nella Sintesi della relazione alla deliberazione di Parifica, "*persistono le criticità…omissis…i residui attivi e passivi ancora elevati, con difficoltà di smaltimento*" e la sintesi della Procura che "*rileva che le segnalate criticità costituiscono per la gestione dei residui un insidioso elemento di incertezza in quanto tutte potenzialmente idonee ad incidere sulla corretta determinazione del risultato di amministrazione, e ciò, ancor di più tenuto conto della condizione di disavanzo in cui versa la Regione Piemonte".*
- che l'ente, inoltre, nonostante la richiesta del collegio, non ha provveduto puntualmente alla cartolarizzazione - almeno con gli enti – finalizzata ad una verifica congiunta della sussistenza del credito; anche su questo in sede di Udienza di Parifica, sia la Sezione Controllo della Corte dei conti che la Procura regionale hanno evidenziato la necessità di terminare un percorso di cartolarizzazione sottolineando che "*non sia più rinviabile e debba essere attuata sollecitamente, avendo come riferimento i residui attivi e passivi al 31 dicembre 2024*" e che auspica non vada oltre il biennio il termine; **il collegio ne prende positivamente atto**;
- che il collegio ha chiesto di ricevere eventuali dichiarazioni in merito ai debiti fuori bilancio, o la attestazione che non fossero pervenute richieste di riconoscimento di ulteriori **debiti fuori bilancio**, oltre ad avere notizie in merito ad una eventuale ricognizione effettuata per l'assestamento; informazioni tutte non pervenute
- il collegio sul tema rileva che il richiamo all'art. 73 comma 1 lett. a) del D.lgs 118/2011 si riferisce al riconoscimento di debiti da sentenze riconosciuti con legge, mentre la casistica evidenziata riguardava quanto previsto al nuovo comma 4 del medesimo articolo nonché al contenuto del nuovo regolamento di contabilità in vigore per il 2024 che prevede, all'art. 36 punto 2, che *"al riconoscimento della legittimità deli debiti fuori bilancio di cui al comma 1 lettera a) si può procedere con provvedimento della Giunta regionale";*
- per quanto riguarda la situazione dei debiti fuori bilancio e il loro iter di riconoscimento nonché l'invio in Procura della Corte dei conti a norma dell'art. 23 si rinvia a quanto inserito nella relazione al DDL al rendiconto 2024 (rif. verb. 15/2025 - allegato 1); il tutto anche per le conseguenti osservazioni del collegio non avendo ricevuto notizie;

- nel merito all'invio in Procura a norma dell'art. 23 comma 5 del 289/2002 il collegio, infatti, riteneva a rendiconto 2023 (rif. verb. 18/2024), che fosse necessario l'inserimento nei regolamenti di un "*flusso informativo sia anche verso il collegio dei revisori ai fini delle proprie verifiche ricordando che – diversamente da quanto accade negli enti locali – non è richiesto dalla norma il parere del collegio preventivo e conseguentemente i dati non sono in autonomia del tutto reperibili e monitorabili, prova ne è la difficoltà di recuperare una situazione aggiornata delle posizioni*".

Applicazione avanzo

Al 31 dicembre 2024 il rendiconto aveva evidenziato il seguente quadro del risultato di amministrazione, comprensivo degli emendamenti, presentato al collegio a correzione dei nuovi elementi del prospetto in vigore dal 2024 (vedasi per dettagli verb. 15/2025):

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE				
		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio 2024				223.962.147,33
Riscossioni	(+)	1.889.710.832,23	14.119.473.522,02	16.009.184.354,25
Pagamenti	(-)	2.314.687.371,62	13.608.179.241,67	15.922.866.613,29
Saldo di cassa al 31 dicembre 2024	**(=)**			**310.279.888,29**
Pagamento per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
RESIDUI ATTIVI	(+)	3.089.213.008,22	2.472.215.346,10	5.561.428.354,32
di cui residui attivi incassati alla date del 31.12 in conti postali e bancari in attesa di riversamento in tesoreria				2.198.206,03
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla stima del Ministero				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	3.361.898.167,75	2.731.696.194,88	6.093.594.362,63
TOTALE PARZIALE				**- 532.166.008,31**
FPV per spese correnti	(-)			358.023.383,70
FPV per spese in conto capitale	(-)			485.153.488,98
FPV per incremento attività	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	**(=)**			**- 1.065.062.992,70**
Composizione del risultato d'amministrazione al 31 dicembre 2024				
Parte accantonata				
fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2024				394.245.268,79
Accantonamento residui perenti al 31/12/2024				9.214.450,00
fondo anticipazione di liquidità				3.161.491.719,06
fondo perdite società partecipate				19.347.509,70
fondo rischi per contenzioso				34.390.744,79
Altri accantonamenti				7.587.670,77
Totale parte accantonata (B)				**3.626.277.435,11**
Parte vincolata				
vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				**24.449.787,68**
vincoli derivanti da trasferimenti				**133.373.000,18**
vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui				**0,00**
vincoli formalmente attribuiti dall'ente				**267.795,31**
altri vincoli				
Totale parte vincolata (C)				**158.090.583,17**
Parte destinata agli investimenti				
Totale parte destinata agli investimenti (D)				**1.951.093,27**
Totale parte disponibile (E=A-B-C-B)				**-4.851.382.104,25**

Nonostante ciò, il giorno precedente la Parifica l'emendamento presentato dalla Regione ha modificato nuovamente, per la quarta volta, il risultato di amministrazione come di seguito ricostruito dal collegio, non avendo il collegio ufficialmente avuto copia dell'emendamento bensì unicamente della nota da parte della Sezione della Corte de conti. Come già riportato in premessa, infatti, in data 15 luglio 2025, in seguito all'Udienza di pre-parifica in data 10 luglio 2025, è stata approvata la Deliberazione n. 97/2025/SRCPIE/PARI che ha preso atto di un ulteriore emendamento presentato dalla Regione ed inviato alla Sezione della Corte dei conti in data 14 luglio 2025, che ha modificato come di seguito il risultato di amministrazione:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024	
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024 (A)	-1.065.062.992,70
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2024	424.263.694.46
Accantonamento residui perenti al 31/12/2024 (solo per le regioni)	9.214.450,00
Fondo anticipazioni liquidità	3.161.491.791,06
Fondo perdite società partecipate	19.347.509,70
Fondo contezioso	34.390.744,79
Altri accantonamenti	7.587.670,77
Totale parte accantonata (B)	**3.656.295.860,78**

Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	24.449.787,68
Vincoli derivanti da trasferimenti	133.373.000,18
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	267.795,31
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	**158.090.583,17**
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	1.951.093,27
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	**-4.881.400.529,92**
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00

Fonte DDL rendiconto 2024 Regione Piemonte

E' chiaro in quale situazione di incertezza il collegio si sia trovato ad operare; si riporta, pertanto, brevemente il commento al risultato di amministrazione rinviando alla relazione al rendiconto per le voci non modificate.

In particolare, il dettaglio delle poste è il seguente:

- ✓ **ACCANTONAMENTI (totale euro 3.656.295.860,78)**

- Fondo crediti di dubbia esigibilità:(da parere del collegio era euro 394.245.268,79) attualmente diverrà 424.263.294,46;
- Accantonamento residui perenti: euro 9.214.450,00;
- Fondo anticipazioni liquidità: euro 3.161.491.719,06;
- Fondo perdite società partecipate euro 19.347.509,70;

- Fondo contenzioso: euro 34.390.744,79;
- Altri accantonamenti: euro 7.587.670,77;

✓ **parte VINCOLATA (totale euro 158.090.583,17)**

- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili: euro 24.449.787,68;
- Vincoli derivanti da trasferimenti: euro 133.373.000,18;
- Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui: euro 0,00;
- Vincoli formalmente attribuiti dall'ente: euro 267.795,31;
- Altri vincoli: 0,00;

✓ **parte DESTINATA agli investimenti**

- pari ad euro 1.951.093,27

In sede di assestamento è prevista l'applicazione di una quota di "avanzo" pari ad euro 79.689.993,35 addivenendo così ad una quota di applicazione rispetto alla somma consentita dalla norma, per la Regione Piemonte di euro 103.942.108,09. Nello specifico si evidenzia che per il 2025 la Regione ha applicato avanzo come di seguito evidenziato, per quanto sia stato possibile ricostruire solo con il presente DDL, applicando le seguenti quote la cui specifica è complessivamente verificabile negli allegati a1 e a2 dell'elenco analitico delle risorse del risultato di amministrazione - di euro 79.689.993,35 applicata con il DDL di assestamento:

a) quota vincolata destinata a capitali di spesa vincolati:

ISCRIZIONE PARTE VINCOLATA ENTRATA				ISCRIZIONE PARTE VINCOLATA SPESA	
Cap.	denominazione	EURO	Cap.	denominazione	EURO
000028	AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA TRASFERIMENTI	36.032.798,20	Capp. Vari Vedasi allegato B) all'Assestamento di bilancio - utilizzo risorse vincolate 2024		
000032	AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA LEGGI	565.106,13			
000033	AVANZO DERIVANTE DA VINCOLI ATTRIBUITI DALL'ENTE	267.795,31			
000038	AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA TRASFERIMENTI - SANITA'	999.073,15			
	TOTALE	37.864.772,79			

b) quota accantonata destinate come segue:

PARTE ACCANTONATA - ISCRIZIONE ENTRATA			PARTE ACCANTONATA - ISCRIZIONE SPESA		
Cap.	denominazione	EURO	Cap.	denominazione	EURO
26	QUOTA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO IN SPECIFICI FONDI IN SPESA	41.825.220,56	196363	FONDO PER FAR FRONTE AD ONERI DERIVANTI DA POTENZIALI CONTENZIOSI	34.390.744,79
			197052	RESIDUI PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI RECLAMATI DAI CREDITORI, RELATIVAMENTE A SPESE DI NATURA CORRENTE (L.R. 7/2001)	2.450,00
			102000	RISORSE DESTINATE AL IL RINNOVO CONTRATTUALE DEI DIPENDENTI REGIONALI - QUOTA DA AVANZO	7.432.025,77

Sull'avanzo applicato il collegio ritiene che l'applicazione di avanzo accantonato per contenzioso dovrebbe, quando applicato, avere certezza del suo utilizzo che non si ravvede, invece, dalla nota integrativa agli atti.

Si evidenzia comunque che anche il prospetto a1), già nella versione dell'attuale DDL, riporta ancora

i dati precedenti che evidenzaino il FAL ad euro 3.136.398.798,97 anziché 3.161.491.791,06.

Copertura disavanzo

Il collegio in ottemperanza ai propri compiti ha verificato il mantenimento di tali valori nella parte spesa del DDL 93, come inizialmente inserito in legge di bilancio di previsione n. 2/2025 in merito alla modalità di copertura. Si evidenzia infatti che anche in nota integrativa vengono riportati i dati necessari; in particolare:

MODALITA' COPERTURA DISAVANZO	COMPOSIZIONE DISAVANZO rendiconto 2024	COPERTURA DEL DISAVANZO PER ESERCIZIO			
		Esercizio 2025	Esercizio 2026	Esercizio 2027	Esercizi successivi
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per le regioni e le Province autonome)					
Disavanzo al 31.12.2014 - quota residua e copertura per esercizio	675.737.875,98	51.979.836,62	51.979.836,62	51.979.836,62	519.798.366,12
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui - quota residua e copertura per esercizio	1.039.245.429,30	51.962.271,47	51.962.271,47	51.962.271,47	883.358.614,89
Disavanzo tecnico al 31 dicembre					
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazionidi liquidita' ex DL35/2013 (solo per le regioni) - quota residua e copertura per esercizio	3.136.398.798,97	131.996.012,33	133.830.230,38	135.695.409,83	2.734.877.146,43
Disavanzo da ripianare secondo la procedure di cui all'art. 243-bis TUE (7)					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente					
Totale quota residua e copertura per esercizio	**4.851.382.104,25**	**235.938.120,42**	**237.772.338,47**	**239.637.517,92**	**4.138.034.127,44**

(5) Corrisponde alla colonna (b) della tabella precedente
(6) Comprende la quota del disavanzo non ripianata nell'esercizio precedente, secondo le modalità previste dalle norme.
(7) Solo per gli enti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale approvata dalla competente sezione regionale della Corte dei Conti

In attuazione dell'art. 4, comma 5, decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, del 2 aprile 2015, analoghe tabelle sono riportate nella parte della relazione sulla gestione al rendiconto che analizza la quota di disavanzo ripianata nel corso dell'esercizio.
Il Fondo obiettivi di finanza pubblica, istituito dall'art. 1, comma 789, della legge n. 207 del 2024, è inserito per la prima volta nell'allegato a/1 con riferimento al bilancio di previsione 2026-2028 e al rendiconto della gestione 2025.
L'allegato a/1 al bilancio di previsione 2025-2027, che elenca analiticamente le risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto 2024, non prevede la voce relativa al Fondo obiettivi di finanza pubblica, in quanto il primo accantonamento a tale Fondo è effettuato nell'esercizio 2025.

E quindi sul 2025 ad oggi risulterebbero previsti in parte spesa i seguenti:

Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale 2 ottobre 2018, n. 317 - 36198		51.979.836,62
Disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui		51.962.271,47
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 (solo per le regioni)		131.996.012,33
	Totale	**235.938.120,42**

Il collegio evidenzia che gli schemi devono essere emendati e rivisti alla luce del nuovo disavanzo da ripianare derivante dalla Parifica, o meglio, dall'emendamento presentato il giorno 14 luglio 2025 della Regione che ha aumento il risultato del disavanzo (E) del risultato di amministrazione addivenendo alla necessaria previsione di una ulteriore variazione di euro 30.018.425,67.

Peraltro, il prospetto di "composizione del disavanzo" già non teneva comunque conto del correttivo attuato nel DDL a rendiconto 2024 emendato in merito alla corretta rappresentazione del disavanzo di cui alla L. 213/2025 di euro 25.092.992,10.

Ad oggi, in seguito alla Parifica, il rendiconto 2024 ha evidenziato una copertura come appresso:

	quote rimaste da recuperare	**Quote recuperate**
Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale 2 ottobre 2018, n. 317 - 36198		51.979.836,62
Disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui	4.925.433,58	47.036.837,89
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 (solo per le regioni)		

		131.996.012,33
Disavanzo da L.R. 213/2024 – compartecipazione a Finanza Locale Pubblica	25.092.992,09	
totale	**30.018.425,67**	**231.012.686,84**

E' evidente che resta tutto da emendare.

Andamento riscossione e accertamento entrate

PREVISIONI RELATIVE ALLE ENTRATE - ASSESTATO

Il collegio, come peraltro già riportato in premessa, si è concentrato sulla verifica dei trend di alcune entrate tramite il controllo del file delle entrate pervenuto con scostamenti importanti e significativi della previsione, rispetto all'accertato e all'incassato tenendo conto che siamo a metà dell'esercizio di competenza e del rendiconto appena chiuso.

A tal fine il collegio ha chiesto di ricevere tabella riepilogativa del trend delle entrate. La documentazione è pervenuta.

Dai documenti ricevuti e dall''analisi effettuata in autonomia dal collegio sul file – come peraltro riportato in premessa - si evince, che alcune entrate, previste in misura minore, sono state accertate per importi piu' alti senza che, almeno in questo caso, siano stati adeguati in assestamento i relativi valori. Seppur trattasi di maggiori entrate, tale circostanza è indicativa di una non puntuale verifica delle singole voci e dell'adeguamento delle stesse.

Appare evidente come tale disamina non possa di certo ritenersi puntuale. Alcuni capitoli di entrata risultano, seppur non variati in assestamento, peraltro già sforati.

Inoltre come rilevato in sede di asseverazione degli equilibri prospettici alcune entrate sono state attestate dai dirigenti con rettifiche in diminuzione.

Riguardo alla necessità della puntuale verifica degli equilibri in sede di assestamento, la stessa Corte dei conti nella recente parifica del rendiconto 2023 si è espressa ricordando la disposizione dell'art. 50, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011: "*La legge di assestamento del bilancio dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, assume i necessari provvedimenti di riequilibrio. Si tratta di un'operazione che deve verificare l'intero bilancio in tutte le sue voci di entrata e uscita, rivalutando ed, eventualmente, rimodulando il complesso delle previsioni dei flussi finanziari al fine di mantenere il pareggio finanziario in ottica di equilibrio sostanziale della gestione, sia di competenza che di cassa; l'assestamento del bilancio risulta, quindi, strettamente collegato al tema della salvaguardia degli equilibri, assicurando il pareggio finanziario della competenza e gli equilibri, di competenza e di cassa, della gestione in corso. È necessario, pertanto che, data l'importanza che assume la fase di assestamento del bilancio nella verifica degli equilibri (anche alla luce della particolare situazione finanziaria che caratterizza la Regione Piemonte – la quale si trova a dover ripianare ancora un considerevole disavanzo, laddove, peraltro, con riguardo all'esercizio 2023, il valore dell'equilibrio complessivo ("D3") risulta negativo, nonché – come si vedrà – si sono rilevate difficoltà di liquidità), per il futuro, non si ripetano più situazioni come quelle già verificatesi per gli esercizi*

2021, 2022 e 2023 – oggetto di osservazione da parte della Sezione -; si invita, quindi, la Regione ed il Collegio dei Revisori ad una maggiore, proficua e costruttiva collaborazione al fine di procedere in conformità alla normativa di riferimento rispetto all'assestamento di bilancio, che deve essere inteso in termini sostanziali e non come mero adempimento".

Nota integrativa

Il collegio rileva che a norma dell'art. 50 del D.Lsg 118/2011 si riporta che:

3. Alla legge di assestamento e' allegata una nota integrativa nella quale sono indicati:

a) la destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico;

b) la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione;

c) le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione tenuto conto della struttura e della sostenibilità del ricorso all'indebitamento, con particolare riguardo ai contratti di mutuo, alle garanzie prestate e alla conformità dei relativi oneri alle condizioni previste dalle convenzioni con gli istituti bancari e i valori di mercato, evidenziando gli oneri sostenuti in relazione ad eventuali anticipazioni di cassa concesse dall'istituto tesoriere".

Il collegio auspica che per il futuro il documento possa essere integrato.

* * *

Il Collegio dei Revisori, tenuto conto di tutte le verifiche effettuate e dei documenti visionati, richiesti e acquisiti,

ANALIZZATE

le variazioni scaturenti nel triennio 2025-2027 dalla manovra di assestamento e le variazioni di bilancio conseguenti l'assestamento quanto alle previsioni di competenza,

RILEVATO CHE

- il D.Lgs 118/2011 art. 50 prevede che alla legge di assestamento di bilancio sia allegata una nota integrativa che riporti:

 "a) la destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico;
 b) la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione;
 c) le modalità' di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione tenuto conto della struttura e della sostenibilità' del ricorso all'indebitamento, con particolare riguardo ai contratti di mutuo, alle garanzie prestate e alla conformità' dei relativi oneri alle condizioni previste dalle convenzioni con gli istituti bancari e i valori di mercato, evidenziando gli oneri sostenuti in relazione ad eventuali anticipazioni di cassa concesse dall'istituto tesoriere."

 e che tale documento è stato inserito tra i documenti quali allegato obbligatorio – pur rinviandosi alle osservazioni in paragrafo dedicato;

- mediante la variazione di assestamento generale che, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 118/2011, deve essere deliberata dall'Organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale delle voci di entrata e di uscita al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;

- diversamente dagli enti locali, per i quali la mancata adozione dell'atto di riequilibrio è equiparato alla mancata approvazione del bilancio di previsione ed innesca quindi la procedura di scioglimento, la regione non è soggetta a sanzioni in caso di sforamento del termine;
- si prende atto della volontà dell'ente di rispettare i termini previsti dall'art. 50 del D.Lgs. 118/2011;
- che tutte le norme citate nella presente relazione richiamano l'ente alla necessaria verifica delle previsioni di entrata e di uscita e degli investimenti tramite il cronoprogramma, e anche l'art. 23 del regolamento di contabilità evidenzia "*Ai fini della verifica degli equilibri di bilancio, entro il 31 maggio di ciascun esercizio finanziario le Direzioni della Giunta segnalano ai Settori competenti in materia di bilancio e Ragioneria le eventuali maggiori e minori spese o entrate non previste nel bilancio di previsione, oltre a tutti gli interventi che richiedono la verifica degli equilibri di bilancio, ivi compresi i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 73, comma 1 del D.lgs. 118/2011. Sulla scorta delle segnalazioni pervenute e previa verifica delle previsioni con gli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il Settore competente in materia di bilancio predispone lo schema di deliberazione di approvazione del disegno di legge di assestamento di bilancio" ;*
- nonostante ciò si deve rilevare che la manovra di assestamento adottata dall'ente, pur dando atto in nota integrativa di aver effettuato tali valutazioni, nella sostanza non ha dimostrato di aver effettuato tutte le necessarie verifiche propedeutiche alla verifica del mantenimento degli equilibri, ad eccezione dell'applicazione dell'avanzo, confermando pertanto le entrate previste ed approvate con la L.R. 2/2025 peraltro nonostante le certificazioni dei Dirigenti abbiano in alcuni casi evidenziato minori entrate che non sono state rettificate;
- per quanto fin qui riportato ed in atti, il collegio è portato a rilevare che è ancora evidente che le previsioni ad assestamento non sono effettuate e verificate con la collaborazione di tutti i settori bensì sulla scorta dei dati storici in possesso dell'ufficio preposto. Rileva nuovamente che, almeno in sede di predisposizione dei documenti fondamentali (bilancio e assestamento), nelle modalità e nei tempi che lo stesso ufficio bilancio dovrebbe dettare, andrebbero acquisite dai singoli Responsabili dell'entrata e della spesa tutte le informazioni contabili ed extracontabili indispensabili ad avere quella visione d'insieme e prospettica, conseguentemente tradotte in dati aggiornati al fine di una puntuale verifica delle previsioni di entrata iscritte nella legge regionale;

ma soprattutto il collegio, oltre ad avere evidenziato elementi che non avrebbero permesso anche ad invarianza del risultato di amministrazione, di attestare il permanere degli equilibri, ritiene sussistere la principale problematica delle minori entrate attestate da alcuni Dirigenti ai fini dell'asseverazione da parte del collegio degli equilibri prospettici finalizzati alla attuazione del fabbisogno del personale, della mancata modifica dei prospetti tra cui anche l'allegato a1) nella versione del DDL che non recepisce le modifiche al FAL, della mancata riconciliazione della partite di E e U tra Consiglio e Giunta ed altre criticità riscontrate in ogni paragrafo

dedicato. Tali aspetti si aggiungono agli esiti della Parifica che obbligano l'ente ad una importante e profonda revisione di tutto il DDL di assestamento.

Il collegio per le ragioni tutte riportate, tenuto conto delle conseguenze sugli equilibri dettati dai diversi fattori, rilascia **parere negativo.**

16 luglio 2025

L'organo di revisione

Dott.ssa Venturini Elisa (Presidente)

Dott.ssa Cutone Olivia (Componente)

Dott. Boraschi Pietro (Componente)